



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Sì al nesso di causalità anche in situazioni sotto il 50%+1, ma con prudente apprezzamento della complessiva evidenza probatoria.

L'ineludibile esigenza di ancorare l'accertamento del nesso causale alla concretezza della vicenda storica comporta una traslazione della disciplina sostanziale in quella processuale, tale che la valorizzazione del caso concreto non risulti svalutazione della legge scientifica, soprattutto nella sua declinazione di legge statistica, per dar corpo ad ideali aneliti riparatori tout court, ma impone di calare il giudizio sull'accertamento del nesso causale all'interno del processo, così da verificare, secondo il prudente apprezzamento rimesso al giudice del merito (art. 116 c.p.c.), la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili.

Di qui, la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale, che, dunque, non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance"), tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili.

Per approfondimenti, si vedano:

- [IL 'PIÙ PROBABILE CHE NON' È GIUSTO? Video integrale e approfondimenti sul Convegno OnLine del 15.1.2021](#) organizzato da *LaNuovaProceduraCivile*, con relazioni di Mirco MINARDI (Avvocato cassazionista, Direttore LexForm), Lucrezia FIANDACA (Avvocato dello Stato), Bruno SPAGNA MUSSO (Avvocato, già Magistrato della Corte di Cassazione), Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti, già Avvocato dello Stato), Elena QUARTA (Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, Founder DirittoCreativo), Francesco OLIVO (Avvocato, Founder Studio Legale Olivo), Massimo MARASCA (Magistrato addetto alla segreteria del sottosegretario di Stato - Ministero infrastrutture), Sergio BIANCHI (Professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Università degli studi di Roma "La Sapienza"), Gianluca LUDOVICI (Avvocato, dottore di ricerca), Flavio CASSANDRO (Avvocato, Docente ScuolaDirittoAvanzato), Iliara CORRIDONI (Avvocato cassazionista, specialista in diritto tributario), Pietro CHIOFALO (R.I. presso la Camera dei Deputati), con introduzione di STORANI, VIOLA, CALABRESE, SURIANO;
- VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, DirittoAvanzato, 2021, 107, dove è scritto che "l'inciso 'suo' serve a dire che il giudice è peritus peritorum";
- VIOLA, [Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale](#);
- [Decisioni standardizzate e certezza del Diritto: intervista a D'AIETTI, GATT, CAGGIANO](#).

## Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918

...omissis...

1. - Con ricorso affidato a tre motivi, la ... ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, resa pubblica in data 18 settembre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Prato che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda proposta contro la Locat ...

...A tal riguardo, la .... adduceva che i convenuti avevano promosso, dinanzi al T.A.R. Toscana, azione giudiziaria - poi rivelatasi infondata - per l'annullamento del permesso di costruire prot. n. 22018/2005, rilasciato dal Comune di Prato in favore di essa società attrice, a seguito della quale azione il

medesimo Comune aveva avviato un procedimento per l'annullamento di detto permesso, sospendendone l'esecutività in attesa di definizione del giudizio (poi conclusosi con sentenza in data 11 giugno 2008), cosicché, nelle more, il permesso era divenuto non conforme alla normativa sopravvenuta, per poi perdere efficacia per scadenza termini, per cui essa attrice era stata costretta a richiedere una nuova concessione edilizia il 31 marzo 2010, avendo però, nel frattempo, subito ingenti danni anche in ragione del mutato valore commerciale del progetto edilizio.

2. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) non sussisteva il nesso causale tra la condotta illecita ascritta ai convenuti (giudizio promosso, con ricorso, e coltivato, con motivi aggiunti, dinanzi al T.A.R. Toscana) e il danno lamentato da parte attrice (mancata edificazione), giacché: a.1) nell'ambito di detto giudizio non era stato «adottato alcun provvedimento di sospensione del provvedimento di cui era stato chiesto l'annullamento, sì che la mancata edificazione non (poteva) dirsi "conseguenza" dell'azione giudiziaria intrapresa davanti al giudice amministrativo»; a.2) la mancata edificazione, del resto, non poteva reputarsi "conseguenza" nemmeno del provvedimento di sospensione che il Comune di Prato aveva adottato in via di autotutela, senza prendere "in considerazione" i vizi denunciati dinanzi al giudice amministrativo: tale iniziativa, infatti, era "circoscritta" al solo vizio relativo allo "standard di parcheggio" - "per di più non enunciato né denunciato nel ricorso" dinanzi al T.A.R. - che, una volta rimosso con il rilascio della variante in corso d'opera (in data 8 marzo 2007), "non era più di ostacolo all'edificazione sì come assentita né all'esecuzione dell'opera nei termini previsti e anteriormente all'emanazione La Nuova Procedura Civile del d.m. 29-5-2008"; a.3) la mancata edificazione era, quindi, da ritenersi «conseguenza unicamente di una decisione, tutt'altro che "necessitata", adottata di propria iniziativa» dalla società attrice, che disponeva di un titolo valido efficace al quale avrebbe potuto dare esecuzione senza attendere la decisione del giudice amministrativo; b) inoltre, come ulteriormente rilevato dal primo giudice, «il "rischio" della futura ed ipotetica possibilità di annullamento del provvedimento abilitativo all'esito del giudizio amministrativo non (era) un interesse protetto, ma una situazione di mero fatto, priva di giuridico rilievo, la cui lesione, peraltro insussistente, non determina(va) alcuna antiggiuridicità del fatto rappresentato dall'azione promossa dinanzi al TAR dai convenuti»; c) ed ancora, fondandosi la domanda attorea "su un preteso abuso dell'iniziativa giudiziaria promossa ... dinanzi al giudice amministrativo", essa era da ascrivere alla fattispecie di cui

all'art. 96 c.p.c., che "fissa un integrale completa disciplina della responsabilità processuale", restando, quindi, preclusa la possibilità di azionare la responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.; d) infine, l'azione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo, che, peraltro, nel compensare le spese di lite del giudizio promosso dai convenuti, aveva escluso la sussistenza della colpa grave di cui al citato art. 96. 3. – Resistono, con separati controricorsi, l... La ...s.r.l. e la Simonetti Immobiliare s.r.l. hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2043 c.c., 100 c.p.c. e 26 c.p.a., per aver la Corte territoriale erroneamente affermato che l'azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. esaurirebbe i rimedi esperibili contro l'uso strumentale dell'azione giudiziaria, inibendo la possibilità di ricorrere all'azione generale di danno ex art. 2043 c.c. anche nel caso – come quello in esame – in cui i danni (derivati dall'entrata in vigore del d.m. 29/5/2008, che comportava gravi "limitazioni nell'uso di porzioni dell'eventuale edificio da costruirsi con il progetto di variante del 2007") si manifestino dopo la sentenza di rigetto delle domande giudiziarie strumentalmente proposte (nella specie, avendo il T.A.R. trattenuto in decisione la causa all'udienza pubblica del 31 gennaio 2008). La società ricorrente, in subordine, là dove venga confermata l'interpretazione fornita dal giudice di merito, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell'art. 2043 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale tra la perdita "(recte: riduzione)" dei diritti edificatori di essa società attrice e l'azione giudiziaria promossa dinanzi al TAR Toscana, assumendo che «la scelta degli amministratori di Centrale Immobiliare di non edificare in pendenza del giudizio sarebbe stata una "libera scelta imprenditoriale" non addebitabile agli odierni convenuti a titolo di responsabilità extracontrattuale». La ricorrente sostiene che la mancata edificazione è seguita non già ad una "mera scelta imprenditoriale", bensì all'osservanza, da parte degli

La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico Luigi Vitis

amministratori della società, "di quelle regole di prudenza connesse al dovere di diligenza proprio della loro funzione", essendo il merito delle scelte di gestione comunque sindacabile nei limiti della ragionevolezza, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c. Pertanto, si argomenta ancora in ricorso, "la scelta degli Amministratori di non edificare in forza della variante rilasciata dal comune il 9 Marzo 2007, in considerazione del ricorso per motivi aggiunti notificato agli odierni convenuti il 15.5.2007, si appalesa conforme alla legge, e non interrompe ... il nesso causale tra la condotta illecita e il danno"; quest'ultimo da ritenersi, invece, "conseguenza immediata e diretta della violazione della regola di condotta di cui all'articolo 96 c.p.c." da parte dei convenuti. 3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto erroneamente assorbita l'istanza istruttoria, reiterata da essa società appellante, di sostituzione del c.t.u., che si era "dichiarato incapace di rispondere al quesito", postogli dal giudice di appello, «di dare un valore

economico ai 200mq di "locali tecnici" che ... si sarebbero dovuti realizzare per ogni piano del realizzando fabbricato». 4. – Può essere scrutinato per primo, e in via assorbente, il secondo motivo di ricorso, che, in punto di an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, intercetta una autonoma e distinta ratio decidendi della sentenza impugnata – ossia la ratio decidendi relativa alla affermata insussistenza del nesso causale dell'illecito aquiliano dedotto in giudizio –, idonea, di per sé, a sorreggerla sul piano logico e giuridico. Il motivo in esame è in parte infondato e in parte inammissibile. Ne consegue, pertanto, che si rendono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, anche le censure, veicolate con gli altri due motivi di ricorso, che investono le ulteriori distinte rationes decidendi della sentenza di appello (il primo motivo sempre sull'an debeatur della pretesa risarcitoria, mentre il terzo motivo su profilo attinente al quantum debeatur della stessa pretesa), poiché queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della ragione giustificativa oggetto di impugnazione con il secondo motivo di ricorso, alla cassazione della decisione stessa (tra le altre, Cass., S.U., n. 7931/2013; Cass. n. 11493/2018). 4.1. – Giova premettere, alla luce dell'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 4439/2014; Cass. n. 13096/2017; Cass. n. 9985/2019), che la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quanto all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra fatto illecito ed evento, deve riguardare un preteso errore del giudice del merito

nell'individuare la disciplina giuridica in base alla quale tale accertamento deve essere effettuato, mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della disciplina giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale denunciabile nei limiti del vizio di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia di omesso esame di fatto, storico, decisivo e discusso tra le parti. Quanto, poi, ai principi giuridici implicati in tale accertamento - là dove riguardi, in particolare (per quanto interessa in questa sede), il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento -, essi rinvergono la propria disciplina, seppure non esaustiva, nelle norme di cui agli artt. 40, 41 c.p. e 1227 c.c., dovendo il giudice, per farne corretta applicazione (secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: tra le molte, oltre alle decisioni già richiamate, cfr. Cass. n. 26997/2005, Cass. n. 21619/2007, Cass., S.U., n. 576/2008, Cass. n. 15895/2009, Cass. n. 8885/2010, Cass. n. 15991/2011, Cass. n. 3390/2015, Cass. n. 13096/2017, Cass. n. 18753/2017, Cass. n. 21530/2021, Cass. n. 3285/2022), individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verifica del danno e ciò tramite un criterio selettivo che giunga ad identificare la c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, secondo quanto dispone l'art. 41, secondo comma, c.p. A tal fine, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, occorre selezionare, tra le varie condizioni che possono concorrere nella causazione dell'evento dannoso, soltanto quelle che non appaiano del tutto inverosimili. **In tal senso, il principio di equivalenza delle cause (c.d. teoria condizionalistica: art. 41, primo comma, c.p.) trova un duplice temperamento. Il primo, fornito dalla teoria della c.d. regolarità o adeguatezza causale, per cui la responsabilità è esclusa per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili al momento della condotta; il secondo, dato dalla teoria della c.d. causalità efficiente, per cui il novus actus superveniens (la nuova serie causale) è tale da sterilizzare il principio dell'equivalenza delle cause se la condotta sopravvenuta risulti tale**

La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, così da potersi ascrivere l'evento soltanto a quest'ultimo agente. Un siffatto accertamento deve compiersi, in ambito di responsabilità civile, sulla scorta del criterio (o regola di funzione o, altrimenti detta, regola probatoria) del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). Alla luce, dunque, del criterio del "più probabile che non", diventa necessaria una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità. L'ineludibile esigenza di ancorare l'accertamento del nesso causale alla concretezza della vicenda storica comporta una traslazione della disciplina sostanziale in quella processuale, tale che la valorizzazione del caso concreto non risulti svalutazione della legge scientifica, soprattutto nella sua declinazione di legge statistica, per dar corpo ad "ideali aneliti riparatori tout court" (così la citata Cass. n. 15991/2011), ma impone di calare il giudizio sull'accertamento del nesso causale all'interno del processo, così da verificare, secondo il prudente apprezzamento rimesso al giudice del merito (art. 116 c.p.c.), la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili. Di qui, la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singola vicenda processuale, che, dunque, non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà**

La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance"), tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili.** 4.2. - Dei rammentati principi ha fatto buon governo la Corte territoriale (cfr. sintesi al § del "Ritenuto che" e pp. 10-12 della sentenza impugnata, cui si rinvia), correttamente applicando la disciplina giuridiche sostanziale in materia di causalità materiale.

Il giudice di appello ha, infatti, ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la condotta illecita che la società attrice ha imputato ai convenuti (proposizione del ricorso giudiziario, corredato da motivi aggiunti, dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del permesso a costruire ottenuto nel febbraio 2006 e poi della variante ottenuta nel marzo 2007) e il danno lamentato (mancata realizzazione di fabbricato con destinazione commerciale/direzionale in base ai predetti titoli edificatori) La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola individuando la causa prossima, da sola efficiente, dell'evento dannoso nell'inerzia della stessa ....a porre in essere l'attività di costruzione del fabbricato "nei termini previsti e anteriormente all'emanazione del d.m. 29-5-2008". E ciò reputando che, nonostante la proposizione del ricorso giudiziario, il permesso edificatorio originario non era stato affatto sospeso dal giudice amministrativo adito e la condotta omissiva si era perpetuata anche dopo la concessione della variante nel marzo 2007 (non fatta anch'essa oggetto di sospensione, malgrado la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio amministrativo pendente), che, peraltro, seguiva ad una sospensione del permesso adottata in via di autotutela dal Comune di Prato e per un vizio "per di più non enunciato né denunciato nel ricorso" dinanzi al T.A.R. Tale accertamento è stato operato in forza della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e in coerenza con la regola probatoria del "più probabile che non", avendo escluso il giudice del merito ipotesi alternative di serie causali efficienti nella determinazione dell'evento dannoso, essendo tale unicamente la decisione, non "necessitata", della società attrice di non determinarsi a costruire, pur in assenza di impedimenti giuridici e di fatto (secondo la sequenza degli accadimenti innanzi ricordati). Né è concludente la doglianza di parte ricorrente che evoca una erronea applicazione, da parte del giudice di appello, dei principi, propri dell'azione di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.), sull'insindacabilità delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) nei limiti della irragionevolezza e arbitrarietà delle stesse (tra le altre: Cass. n. 12108/2020; Cass. n. 28718/2020), adducendo che la decisione di non costruire era, per l'appunto, "prudenziale" (così anche la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., p. 11) e, quindi, relativa al dovere di diligenza degli amministratori. L'argomento difensivo introduce, in riferimento all'accertamento del nesso di causalità materiale che soltanto rileva nella presente controversia, una quaestio facti, relativa all'individuazione della condotta integrante la causa efficiente nella produzione dell'evento dannoso, riservata (come ogni altra questione di fatto "a valle" della corretta individuazione e applicazione della disciplina giuridica di struttura sul nesso causale) all'apprezzamento del giudice di merito e, come detto, sindacabile in questa sede nei limiti dell'omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Dunque, la censura dedotta, di violazione di norma di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è inammissibile, né, tantomeno, la ... ha proposto un motivo ai sensi del citato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., che non è dato cogliere neppure nella sostanza delle argomentazioni svolte con il ricorso (non potendo, comunque, la successiva memoria, in quanto solo illustrativa, integrare o emendare le originarie doglianze), che - per giurisprudenza consolidata (tra le tante, Cass., S.U., n. 8053/2014) - avrebbero dovuto indicare, specificamente, il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Peraltro, pur rimanendo assorbente ai fini della decisione quanto appena rilevato, va comunque osservato che è la stessa prospettazione di parte ricorrente a privare di consistenza, in radice, l'anzidetta censura, giacché, adducendosi la temerarietà della lite introdotta dai convenuti, secondo il paradigma dell'art. 96, primo comma, c.p.c. (p. 13, 14 e 17 del ricorso; con la La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola memoria - p. 11 - si insiste sulla natura "palesamente infondata ed emulativa" dell'azione dinanzi al giudice amministrativo), viene, in definitiva, evidenziato - in termini speculari al ragionamento operato dalla Corte territoriale - che la decisione di costruire non sarebbe stata irragionevole e arbitraria, poiché non affatto ostacolata da una azione giudiziaria seria. 5. - Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P. Q.M

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, infavore della ....; in euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli

esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore di .....e della...i sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2022.

Il Presidente Giacomo Travaglino



[VALUTAZIONE DELLE PROVE SECONDO PRUDENTE APPREZZAMENTO](#), DirittoAvanzato, Milano, 2021 (L. VIOLA)

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

